



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere (relatore)
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio telematica

del 18 marzo 2020

ha adottato la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione e l'art. 103 comma 2 Cost.;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen.0003346 del 28.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione, n. 1461, del 02.03.2020) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019,

nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale", sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 28.02.2020, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, correlata di documentazione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14/2020 con cui la Sezione è stata convocata per l'odierna camerale "da remoto", ex art. 4 del D.L. n. 11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del D.L. n.18/2020;

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio.;

Udito telematicamente il Magistrato istruttore Francesco Sucameli.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

1. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – circoscrivono tale controllo entro precise fasi procedurali e termini temporali. Segnatamente, Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per **l'esercizio 2019** valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al

Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

1.2. Sul piano della natura del sindacato effettuato da questa Magistratura, infatti, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un controllo di legittimità-regolarità nonché "documentale", nel senso che è cartolare e che non può spingersi ad un sindacato di merito. Secondo la pronuncia già citata, infatti, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto: *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"*.

Ne consegue che in quanto parte integrante del rendiconto generale, il controllo, speciale, su tali rendiconti di organi interni al Consiglio regionale, partecipano della stessa natura di quello generale effettuato in sede di giudizio di parifica. Pertanto, la verifica di tali rendicontazioni è un momento normativo e di legalità essenziale all'attuazione del principio democratico e della c.d. contabilità di mandato, che nel c.d. di "principio di rendicontazione" si realizza (cfr. sentt. C. Cost. n. 184/2016 e n. 18/2019). Del resto, è proprio la finalità di trasparenza e quella democratica che qualificano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali come "pubblica".

Allo stesso tempo, al principio di rendicontazione si ricollega un altro "principio generale", da cui discende l'effetto tipico di ogni accertamento di irregolarità da arte della giurisdizione contabile: l'uso irregolare di danaro pubblico, obbliga alla sua restituzione.

Infatti, in proposito, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012 (sentenza n. 39/2014), sottolineava che *«Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle*

risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari. Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore» (enfasi aggiunta).

Ed infatti, la Sezione Giur. Piemonte, ha evidenziato che : *«il controllo di regolarità affidato alla Sezione di controllo, ove si traduca in un accertamento definitivo di irregolarità, fa nascere ex lege un obbligo restitutorio che comporta a carico del presidente del consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute [...] Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore» (sent. n. 53/2017).*

1.3. In secondo luogo, la stessa Corte costituzionale chiarisce che tale controllo è "documentale", nel senso che, *ex cartula*, mira a verificare la legittimità-regolarità del rendiconto mediante una verifica coerenza e verità della spesa, attraverso la documentazione di supporto di cui il rendiconto costituisce sintesi (conti sottostanti e c.d. pezze giustificative, cfr. art. 3 DPCM), senza che questo inceda in una valutazione dei "risultati" e delle prassi concrete nell'impiego di tali risorse.

Il rendiconto dei gruppi consiliari, infatti, come tutti i rendiconti è una scrittura contabile complessa di terzo grado, che muove da una contabilità analitica (in forma di registrazione contabili periodiche). Le scritture di partenza sono scritture contabili di secondo grado, obbligatorie ma anche facoltative, che a loro volta partono dalle c.d. pezze giustificative (documenti contabili di primo grado), vale a dire la documentazione dei singoli fatti di gestione.

Cosicché il Giudice delle leggi ha specificato: «A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica **la prova** dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale», (sent, n. 39/2014, enfasi aggiunta).

1.4. Quanto alla forma rappresentativa, sintetica, dei fatti di gestione, essa consiste nel modello predisposto in sede di Conferenza: il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti, dunque, deve assumere – come detto – quale principale parametro di legalità, la conformità del rendiconto al DPCM 21 dicembre 2012. Tale decreto ha recepito le "Linee guida" deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: dal punto di vista ontologico il DPCM non costituisce una fonte del diritto, in quanto, come evidenziato dalla Consulta nella pronuncia n. 39/2014, "risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari". Esso non può quindi innovare l'ordinamento contabile nel quale esso continua a muoversi senza poersi in contrasto con regole e principi della contabilità (armonizzata) degli enti territoriali.

Per tale ragione il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti gestione, rilevanti secondo le regole generali della contabilità finanziarie degli enti territoriali (D.lgs. n. 118/2011). Per l'effetto:

- il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è dunque **un rendiconto finanziario e di competenza** (D.lgs. n. 118/2011), non di mera cassa;
- come evidenziato dall'art. 1 DPCM, le spese per essere regolari devono rispettare del principio **veridicità** (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e **correttezza** del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con i principio di cui all'Allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;
- proprio nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire **l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità**, sia nel rapporto interno con quella

generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

Quanto al primo profilo (contabilità di competenza e non per cassa, con effetto sul criterio di imputazione temporale, il quale deve prendere a riferimento il momento dell'esigibilità giuridica dell'obbligazione e non quello del movimento di cassa), si rammenta che si sono espresse le Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL, con argomentazioni che qui si condividono (pur avendo le stesse Sezioni riunite evidenziato, con la sentenza n. 9/2015, che la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa, piuttosto che la competenza).

Quanto al secondo profilo (verifica documentale delle verità e correttezza), la già ricordata sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che *«L'attività di controllo deve consistere [...] nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito»* e che *«si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari»*.

Nello stesso senso si è espressa la Sez. Giur. Campania che, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016 (in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio), ha affermato che in assenza di rendicontazione adeguata, sia sotto il profilo della produzione di documentazione giustificativa, sia sotto il profilo della documentale, si configura un'obbligazione restitutoria verso l'ente regionale. In particolare, in tali pronunce si è osservato che: *«I principi-cardine posti alla base della disciplina dei vari fondi previsti a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri, sono rappresentati, da un lato, dalla **stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale** del Gruppo e, dall'altro lato, dalla precisa imputabilità della spesa alle sole specifiche finalità di ogni singolo fondo inteso -come precedentemente evidenziato- a garantire il soddisfacimento di esigenze diverse»* (enfasi aggiunta).

Quanto al terzo (trasparenza e uniformità del conto) profilo il Giudice delle leggi ha ricordato, nella sentenza n. 39/2014 che, *«dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, **le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili**, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica»*, inscindibilmente connessa alla *«disciplina delle*

regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi" (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)» (enfasi aggiunta).

1.5. Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare "provate" le quantità rendicontate; dal punto di vista del diritto si incentra sull'applicazione del principio di verità (e trasparenza) nonché correttezza, (declinata in termini inerenza e necessità della spesa, e assenza di conflitti d'interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i criteri cui orientare il giudizio di fatto e di diritto sono così declinati: 1) i principi di veridicità e correttezza ("*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*": art. 1, DPCM); 2) il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b*), *c*), *d*), D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM): in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

La documentalità, dunque, non si traduce in un controllo di mera referenzialità soggettiva della spesa, ma in una verifica delle "integrità" della documentazione giustificativa (originalità o conformità ad originale, sufficienza, completezza) e nella oggettività del nesso funzionale con l'attività dell'ente di cui il gruppo è articolazione.

Il giudizio della Sezione di controllo è quindi un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: « *la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale* » (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

Quanto all'accertamento in diritto, è stato altresì che specificato che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'"organo" gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché potrebbe portere al parossistico effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

Ed infatti, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2017 ha ribadito, che la funzione di controllo della Corte dei conti è di legittimità piena: « *l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ciò premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, **non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali** svolte dai gruppi medesimi, **secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza*** »

con le finalità previste dalla legge» (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)» (enfasi aggiunta).

1.7. Sotto il profilo della spesa per il personale, occorre ricordare alcune peculiarità normative della Regione Campania, atteso che, secondo l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali». Pertanto giova rammentare che:

- l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) stabilisce il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

- l'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012), stabilisce che «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

- l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ha stabilito che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

2. Rendiconto "Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale"

In data 28.02.2020 è pervenuto, in via telematica, il rendiconto del Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale", relativo all'esercizio 2019, X Legislatura, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 0003346 del 28.02.2020 (acquisita al prot. di questa Sezione, n. 1461, del 02.03.2020) - in uno alla relativa documentazione - entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2019 – X legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012

La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

Entrate disponibili nell'esercizio	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento	21.425,28
2) Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3) Altre entrate (specificare)	
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	0,00
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	1.388,89
Totale entrate	22.814,47
Uscite pagate nell'esercizio	
1) Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6) Spese consulenze, studi e incarichi	16.660,00
7) Spese postali e telegrafiche	0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9) Spese di cancelleria e stampati	776,77
10) Spese per duplicazione e stampa	0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani	1.161,99
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	305,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
16) Altre spese- (spese bancarie)	385,35
Totale uscite	19.289,11

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	1.388,89
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
Entrate riscosse nell'esercizio	21.425,28
Uscite pagate nell'esercizio	19.289,11
Fondi di cassa finale per spese di funzionamento	3.525,06
Fondo di cassa finale per spese di personale	

I **Fondi trasferiti per spese di funzionamento** sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri. Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1

"Fondi trasferiti per spese di funzionamento" della sezione "Entrate disponibili nell'esercizio", è stato indicato l'importo di € 21.425,28 corrispondente alla somma trasferita dall'amministrazione del consiglio nel periodo gennaio - dicembre 2019. Nella documentazione allegata al rendiconto 2019, del Gruppo Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, sono state trasmesse n. 12 determine del Consiglio Regionale della Campania di liquidazione del contributo erogato per spese di funzionamento al medesimo Gruppo, così come elencato nella seguente tabella:

Atto	Mese di riferimento	importo
Det. 96 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 31.01.2019	Gennaio 2019	1.785,44
Det. 190 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 25.02.2019	Febbraio 2019	1.785,44
Det. 332 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 28.03.2019	Marzo 2019	1.785,44
Det. 486 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 29.04.2019	Aprile 2019	1.785,44
Det. 701 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 28.05.2019	Maggio 2019	1.785,44
Det. 851 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 26.06.2019	Giugno 2019	1.785,44
Det. 994 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 01.08.2019	Luglio 2019	1.785,44
Det. 1025 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 07.08.2019	Agosto 2019	1.785,44
Det. 1125 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 23.09.2019	Settembre 2019	1.785,44
Det. 1279 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 29.10.2019	Ottobre 2019	1.785,44
Det. 1483 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 5.12.2019	Novembre 2019	1.785,44
Det. 1084 Dir. Gen. Risorse umane e finanziarie del 05.12.2019	Dicembre 2019	1.785,44
Totale entrate		€ 21.425,28

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo essendo tale attività gestita e sviluppata esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

Relativamente alla voce "**Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento**", risulta indicato l'importo di euro 1.388,89 corrispondente al saldo del gruppo risalente agli esercizi precedenti. Pertanto, l'importo della voce "*Totale generale entrate*" corrisponde alla somma di euro **22.814,17**.

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

Il totale delle uscite pagate nell'esercizio è pari ad euro **19.289,11**, più specificatamente:

- "voce 6) Spese per consulenze" pari ad euro 16.660,00,
- "voce 9) Spese cancelleria e stampa" pari ad euro 776,77,
- "voce 11) spese libri riviste e quotidiani" pari ad euro 1.161,99,
- "voce 12) spese promozionali e di rappresentanza" pari ad euro 305,00 e
- "voce 16) spese bancarie" per euro 385,35.

Il rendiconto risulta correttamente redatto in conformità delle linee guida adottate con il DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012.

Inoltre, il controllo documentale effettuato, in particolare sui c.d. documenti di primo grado (pezze giustificative) non ha restituito evidenze di irregolarità sotto il profilo della congruenza e della veridicità delle poste.

Peraltro, si evidenzia la mancata pubblicazione – allo stato – del rendiconto stesso "nel sito istituzionale della Regione".

Tale irregolarità, pur non inficiando direttamente la regolarità della rendicontazione, costituisce un vulnus al principio di trasparenza della pubblica amministrazione, alla quale il gruppo deve rimediare salvo esporsi alle conseguenze di legge.

3. Conclusioni

La documentazione disponibile appare idonea allo svolgimento del giudizio documentale di questa Sezione.

In generale, il rendiconto risulta correttamente redatto in conformità alle Linee guida adottate con il DPCM e quindi all'articolo 1, comma 9, D.L. n.174/2012.

Inoltre, il controllo documentale effettuato, in particolare sui c.d. documenti di primo grado (pezze giustificative), non ha restituito evidenze di irregolarità sotto il profilo della congruenza e della veridicità delle poste.

Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi) – il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale".

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Campania, allo stato degli atti,

ACCERTA

la insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2019 del Gruppo consiliare
"Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale".

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 18 marzo 2020.

L'ESTENSORE
Francesco Sucameli

IL PRESIDENTE
Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria in data 19 marzo 2020

Direttore del servizio di supporto
f.to Dott. Mauro Grimaldi